



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 31 DEL 26/08/2021

OGGETTO:	Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione IT011041013005 - 30 M NORD TORRENTE ARZILLA e acqua di balneazione IT011041013032- ARZILLA VIA DELLA BAIÀ
-----------------	--

IL VICE SINDACO

- **VISTA** la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
- **VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- **VISTO** il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare;
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce *l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..”;*
 - l'art. 5 che dispone, “ 1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;e) “la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15”;
 - l'art. 15 “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1°“.....omissis..... 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”;
- **VISTO** il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- **VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;
- **VISTO** il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIÀ - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;

- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 497 del 29.04.2019 con la quale ad alcune acque di balneazione vengono attribuite nuove denominazioni (nuove denominazioni riportate in **grassetto**);
- **VISTO** il DD della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n. 144 del 02.12.2020 “*Classificazione delle acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del DM 30 marzo 2010, recepimento della direttiva 2006/7/CE. Stagione Balneare 2020*”;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 419 del 12.04.2021, avente per oggetto: “*Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2021; adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione*”;
- **VISTA** l'Ordinanza n 11 del 30.04.2021 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla n 419 del 12.04.2021 ha individuato per la stagione balneare 2021 01 maggio – 03 ottobre - le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di campionamento all'interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- **VISTA** l'Ordinanza n. 12 del 30.04.2021- D.Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 “*Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di “inquinamento di breve durata” antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla*” Pubblicata in data 30.04.2021 all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Fano, con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica, disciplinando ex ante il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, **OGNI QUALVOLTA SI ATTIVINO GLI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA** con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d’acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;
- **VISTA** la nota P.G. 67572 del 24.08.2021 con la quale l’U.O.C Ambiente, stante la comunicazione ASET di entrata in funzione degli scolmatori di piena a servizio della P.F. in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza sopraccitata comunicava l’**esecutività del DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO** nei tratti delle acque marine costiere destinate alla balneazione e identificate con i codici sotto riportati soggette al rischio di “inquinamento di breve durata” così delimitati:
a) tra 100 metri Nord e 100 metri Sud dall'ubicazione degli scolmatori di piena sotto riportati:
.... omissis....

Identificativo scolmatore	Denominazione scolmatore	Codice BW su cui insiste lo SCOLMATORE	Denominazione Acqua Balneazione (BW)
n. 5	Ex Stella (Via dei Barchetti)	IT011041013032	ARZILLA VIA DELLA BAIA

.....omissis....

- **VISTA** la Nota ARPAM nota acquisita agli atti del Comune di Fano con P.G. 68195 del 26.08.2021 anticipata a mezzo email avente per oggetto: “*Balneazione - D. Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010- Tratti di mare a rischio di inquinamento di breve durata interessati dalla presenza di scolmatori di piena -invio esiti analisi microbiologiche*”, con la quale “*si comunica che gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate il 25/08/2021 nelle acque di balneazione sotto elencate, interessate dalla immissione degli scolmatori, sono risultati SUPERIORI ai limiti dell’Allegato A Decreto 30 Marzo 2010.*”
BW interessate:
 (IT011041013005) - 30 M NORD TORRENTE ARZILLA
 (IT011041013032) - ARZILLA - VIA DELLA BAIA (Fano)”
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- **VISTO** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- **VISTO** l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- **VISTA** la Legge n° 241/1990;
- **VISTO** l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata, IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova comunicazione, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

INTERA acqua di balneazione IT011041013005 “30 mt Nord Torrente Arzilla”

contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine
IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	43.8531; 13.0085	43.8536 ; 13.0109

INTERA acqua di balneazione IT011041013032 - “ARZILLA VIA DELLA BAIÀ”

contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine
IT011041013032	ARZILLA VIA DELLA BAIÀ	43.8564 ; 13.0016	43,8531 13,0085

Si precisa che in queste acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del competente servizio provinciale ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Marche e che tali tratti di costa saranno riaperti alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM.

DISPONE

1. La delimitazione temporanea e urgente della zona sopra descritte con l'apposizione di cartelli riportanti la scritta:“DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE Ordinanza n. 31 del 26.08.2021
2. che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione, nonché ad ASET SPA per l'installazione della segnaletica

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I – Risorse Umane e Tecnologiche - U.O.C Ambiente Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione.

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Prefettura U.T.G. Pesaro, Regione Marche, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria di Porto di Fano, , Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ufficio Viabilità Traffico e Segnaletica , Ufficio Turismo, Ufficio Demanio, Ufficio Porto e Difesa della Costa, Ufficio Relazioni con il Pubblico Ufficio Archivio e Protocollo, Albo pretorio, Ufficio SIC

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.

***Il ViceSindaco
Cristian Fanesi***